



Al Ministro Economia e Finanze dott. Daniele Franco; all' Amministratore Delegato Consap Prof. Vincenzo Sanasi D'Arpe; al Presidente Commissione Tecnica FIR pres. Gianfranco Servello; al Presidente regione del Veneto dott. Luca Zaia; al Presidente regione Emilia Romagna dott. Stefano Bonaccini; Al Presidente regione Marche dott. Luca Ceriscioli; al Presidente regione Toscana dott. Enrico Rossi; al Presidente regione Lazio dott. Nicola Zingaretti; a tutti i parlamentari. E per conoscenza agli organi di stampa.

FONDO INDENNIZZI RISPARMIATORI
STATO DELL'ARTE
E PROSPETTIVE

In data 15.3.2021 si è svolta la riunione in *call* tra i rappresentanti delle associazioni dei risparmiatori delle banche risolte e poste in liquidazione coatta ed i vertici apicali di Consap.

Diverse le questioni poste ai predetti rappresentanti di Consap alle quali è stato dato riscontro con totale approssimazione e con nulla che potesse mostrare quale sia effettivamente l'attuale situazione, sia in relazione alle modalità operative adottate da CONSAP, Commissione Tecnica, Ragioneria gGenerale dello Stato che alle prospettive, concrete (si intende con riferimento a date precise), di accreditamento degli indennizzi agli aventi diritto.

Le questioni di più alta criticità alle quali, per l'ennesima volta, è stato risposto con un semplice quanto allarmante rinvio per verifica sono le seguenti:

1) Legge n. 145/2018 art. 1 co. 496

L'art. 1 co. 496 della predetta legge di bilancio, che fissa la misura dell'indennizzo per gli azionisti al 30% del costo di acquisto, dispone che tale percentuale "può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla

previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento [...]".

Poiché dalla statistica rappresentata da Consap, confermata nella predetta riunione del 15.3 u.s., è previsto un utilizzo del fondo compreso fra i 700 ed i 1.000 milioni, sui 1,500 milioni stanziati per il FIR, si è chiesto conto della procedura che sarà seguita per il riparto della somma non erogata, sottolineando che dovrà essere rispettato il dettato normativo.

Sul punto non vi è stata alcuna risposta dando l'evidente impressione che sia in atto un attacco politico-legislativo per spostare la predetta posta attiva a favore di altra iniziativa. Riteniamo urgente un intervento politico perché ciò non accada in quanto la genesi della legge FIR si fonda sull'assegnazione totale del fondo riveniente dalle somme abbandonate dai cittadini italiani e ricondotte nel cd. fondo perduto.

Di talché gli oltre 1,5 miliardi presenti al momento dell'approvazione del decreto legge, successivamente convertito in legge, non possono e non devono sortire altra destinazione che quella rivolta ai risparmiatori, i quali hanno lottato ed ottenuto la finalizzazione del predetto Fondo e debbono tutti essere distribuiti secondo previsione della ora vigente legge FIR.

Ciò che potrebbe essere fonte di una perversa interpretazione della destinazione della somma è l'errore in cui riteniamo il Governo sia caduto, o meglio il Dicastero dell'Economia, e cioè nell'aver inserito la voce di spesa FIR nel bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 di cui alla legge n. 145 del 30.12.2018.

Inserendo, infatti, nella previsione di spesa la somma del fondo perduto, estranea, quale costo di bilancio, trattandosi di somme come già detto lasciate allo Stato dai cittadini, si è creata la premessa per la summenzionata errata interpretazione di qualche maldestro politico.

2) Indennizzo per gli obbligazionisti subordinati ex art 1 co. 497 e 500 l. 145/2018

Anche su questo punto le domande poste ai rappresentanti di Consap non hanno trovato una risposta ma un semplice rinvio per chiarimenti.

Si ricorda che l'art. 1 comma 497 della legge 145/2018 prevede che l'indennizzo spettante agli obbligazionisti subordinati è stabilito nella misura del 95% del costo di acquisto, seppur con il limite massimo di € 100.000, 00 e al netto di eventuali rimborsi già percepiti.

Il successivo comma 500 dispone, inoltre, che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) debba quantificare l'indennizzo sulla base del "differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenza equivalente".

Ad oggi si rileva che il Fondo Interbancario non abbia effettuato alcuna verifica a tutela degli obbligazionisti subordinati i quali non risultano in graduatoria per l'erogazione.

È quindi indispensabile un intervento presso il predetto Fondo Interbancario perché si attivi secondo quanto previsto normativamente a tutela degli obbligazionisti subordinati vittime, come i risparmiatori se non in misura maggiore, della perdita dei loro investimenti.

3) Questione patrimonio mobiliare

L'art 175 bis l. 77/2020, ad integrazione dell'art. 1 co. 501 bis l. 145/2018, stabilisce che la Commissione Tecnica può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, dei controlli al fine di valutare la sussistenza del requisito del patrimonio mobiliare, già dichiarato dal singolo risparmiatore al momento della presentazione della domanda.

La previsione specifica, inoltre, che *“Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”*.

Ebbene, non essendo pervenuto alcun riscontro sul punto da parte del Garante per la protezione dei dati personali, la procedura prevista risulta ad oggi inattuata.

4) Cronologia dei pagamenti

È stato chiesto, ancora una volta, quale sia il criterio di erogazione degli indennizzi poiché dai riscontri delle associazioni non emerge quale sia il metodo adottato.

La risposta sul punto rimane incerta in quanto si è detto che si è sempre seguito il termine di deposito ma che, ad ogni modo, avrebbero approfondito con accurata indagine.

Pertanto, le sottoscritte associazioni di risparmiatori chiedono precise risposte sulle questioni sopra esposte.

Dese-Vicenza, lì 19.03.2021



Avv. Andrea Arman



Luigi Ugone